



SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt.164 e 60 d.lgs. n.50/2016 per l'affidamento della concessione dell'attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici e quant'altro previsto dalla relativa tabella merceologica di categoria in locali di proprietà degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri

ETTORE ILOCCO
FISIOTERAPICI OSPITALIERI



Contratto di concessione dell'attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici e quant'altro previsto dalla relativa tabella merceologica di categoria in un locale sito all'interno della struttura ospedaliera IFO, Via Elio Chianesi n. 53, 00144,

tra

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (di seguito denominato "Ospedale"), presso la sede legale sita in Via Elio Chianesi n. 53, 00144, Roma codice fiscale e Partita IVA [], in persona di _____ in qualità di _____

e

il Sig. _____ residente in

_____ Via _____ - codice fiscale e Partita IVA n.

_____ (il"locatario"),

PREMESSO CHE

- l'Ospedale ha indetto una procedura di gara per l'affidamento in concessione dell'attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici e quant'altro previsto dalla relativa tabella merceologica di categoria in un locale di proprietà degli IFO;
- il concessionario, avendo presentato la miglior offerta in rialzo sull'importo a base di gara, è risultato aggiudicatario della gara come da comunicazione del _____ prot. n. , fatto salvo l'esito delle verifiche antimafia, fiscali, penali e le altre prescritte e consentite dalla legge;
- l'Ospedale e il concessionario (di seguito, collettivamente, le "Parti") convengono che il Disciplinare di gara e l'offerta economica presentata e gli atti menzionati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo anche se non materialmente allegati;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il Contratto ha ad oggetto la concessione dell'attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici e quant'altro previsto dalla relativa tabella merceologica di categoria in un locale di proprietà degli IFO, sito all'interno dell'Ospedale IFO, Via Elio Chianesi n. 53 – 00144 – Roma, piano terreno (di cui all'allegata planimetria).

Art. 2 – DECORRENZA E DURATA



La durata del Contratto è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dalla stipula del Contratto.

Alla scadenza del Contratto, i Locali saranno riconsegnati all'Ospedale da parte del Gestore, in buono stato, liberi da persone e cose di proprietà del Gestore stesso. All'atto del rilascio sarà sottoscritto, in contraddittorio tra le Parti, il Verbale di riconsegna.

Art. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il concessionario avrà l'obbligo di:

- gestire l'edicola secondo le direttive dell'Ospedale;
- osservare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio secondo le direttive della Direzione dell'Ospedale;
- mantenere la massima pulizia ed il decoro nel rispetto delle norme igienico- sanitarie all'interno dell'edicola;
- non arrecare alcun intralcio al funzionamento dell'Ospedale sia nel corso dell'attività sia nel caso di rifornimento delle merci;
- tenere in regola l'eventuale personale che potrebbe operare nell'edicola e corrispondere il relativo stipendio secondo il contratto collettivo vigente;
- comunicare all'Ospedale i nominativi del personale impiegato nell'edicola e qualsiasi modifica e/o integrazione degli stessi;
- osservare le norme di pubblica sicurezza;
- osservare le prescrizioni inerenti la licenza di esercizio riconoscendosi responsabile per eventuali contravvenzioni, sanzioni o altro;
- provvedere al regolare pagamento delle merci, del personale, delle assicurazioni sociali e private e di tutte le spese inerenti l'attività esonerando espressamente l'Ospedale da ogni responsabilità al riguardo;
- stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell'Ospedale, esonerando l'Ospedale da ogni responsabilità al riguardo;
- custodire i Locali oggetto di concessione e mantenerli con diligenza, obbligandosi ad usarli con la massima diligenza in ossequio al decoro dell'Ospedale ed alla tranquillità degli ospiti dell'Ospedale stesso;
- non apportare all'immobile: trasformazioni, modifiche, innovazioni di qualsiasi specie.

Gli eventuali arredi e attrezzature presenti all'interno dell'edicola al momento della stipula del Contratto non passeranno nella proprietà del concorrente selezionato, che avrà l'obbligo di custodirle in efficienza.

Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dichiara che il locale si trova in buono stato, esente da difetti e vizi e di averla esaminata nella sua reale consistenza compresi gli impianti esistenti e adatta all'uso contrattualmente previsto e pertanto dichiara di non avere nulla da eccepire o contestare. Pertanto, esonera l'Ospedale da eventuali responsabilità.

Il Concessionario dichiara inoltre di esonerare l'Ospedale da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative anche se dipendenti



dai locali ed assumendosi inoltre ogni eventuale onere anche economico derivante dagli obblighi di cui alla legge 81/08, obbligandosi a tale riguardo a porre in essere e ad effettuare, a sua cura e spese, ogni attività, opera e quant'altro previsto dalla suddetta norma di legge.

Il Contratto si risolve di diritto nel caso di sopravvenuta inagibilità totale dei Locali dichiarata dalle competenti autorità. In tale caso, l'Ospedale sarà tenuto a restituire soltanto la parte di corrispettivo eventualmente anticipata relativa al mancato godimento per il periodo di tempo posteriore alla risoluzione.

Art.5 LOCALI, ATTREZZATURE E UTENZE

Il Concessionario si obbliga inoltre a non apportare modificazioni o trasformazioni a tali locali ed agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ospedale.

Art. 6 - SPESE DI ESERCIZIO ED UTENZE

Il Concessionario provvederà a farsi carico di tutte le spese di esercizio, comprese tasse e imposte dirette e indirette di esercizio, di rivendita, compresa AMA. I costi del condizionamento estivo/invernale ed energia elettrica sono inclusi nel canone mensile. Non è prevista alcuna utenza telefonica, pertanto il Gestore dovrà approvvigionarsi di eventuale linea telefonica (cellulare o fissa) in proprio.

ART. 7 - RICONSEGNA LOCALI

Alla scadenza del contratto e/o in tutte le ipotesi previste dal contratto medesimo il Gestore si impegna a riconsegnare all'Ospedale, previa stesura di apposito verbale, i locali e gli impianti asportando, a propria cura e spese, l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà, salvo diversi accordi con il Gestore subentrante.

Al termine della concessione, il locale dovrà essere riconsegnato in buono stato locativo, salvo il deterioramento da normale uso, completamente libero da cose.

In occasione della riconsegna, verrà redatto, possibilmente in contraddittorio, un verbale di constatazione dello stato di conservazione del locale e delle eventuali opere di ripristino necessarie.

Tali opere, salvo il deterioramento da normale uso, sono a carico del Gestore.

Per tutto il tempo necessario allo sgombero dei locali e per le suddette opere, il Gestore dovrà corrispondere il canone pattuito.

Pertanto, la semplice riconsegna non è liberatoria se non accompagnata dal suddetto verbale. Ove il Gestore, per qualsiasi motivo, non sia presente alla riconsegna, riconosce fin da ora come valido ad ogni effetto il verbale redatto dall'Ospedale.

In caso di ritardo nella riconsegna del bene, qualunque ne sia la causa, si pattuisce che il Gestore dovrà corrispondere, anche a titolo di penale, una indennità di occupazione giornaliera, salvo il risarcimento dei maggiori danni, di Euro 100,00 (cento), oltre alla somma pari al canone in quel momento dovuto, fermi restando gli effetti degli articoli 1591 c.c. e 2041 c.c..

In occasione della riconsegna, verrà redatto il Verbale di riconsegna.

Tali opere, salvo il deterioramento dal normale uso, sono a carico del Gestore. Pertanto, la semplice riconsegna non è liberatoria se non accompagnata dal relativo Verbale.



In caso di ritardo nella riconsegna del bene locato, qualunque ne sia la causa, si pattuisce che il Gestore dovrà corrispondere anche a titolo di penale come previsto dal Capitolato speciale di Appalto, fermi restando gli effetti degli articoli 1591 c.c. e 2041 c.c..

L'Ospedale ha la facoltà di effettuare verifiche periodiche e finali dei Locali, degli Impianti e dell'allestimento.

Art. 8 - PERSONALE DI SERVIZIO

L'Ospedale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di personale che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivi di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consoni all'ambiente di lavoro. Il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione entro 7 giorni dalla richiesta dell'Ospedale.

Art. 9 - SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO

Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del Contratto. Al Contratto si allega il DUVRI (documento unico sulla valutazione dei rischi da interferenza).

Il concessionario si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore stabilite dall'Ospedale e dalla Direzione Ospedaliera.

Art. 10 - ASSICURAZIONI - RESPONSABILITÀ – LICENZE

Il Concessionario è tenuto ad essere in possesso, alla data di avvio della concessione, di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'edicola.

Il Concessionario si fa interamente carico di ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del Servizio possono derivare all'Ospedale o a terzi, persone o cose.

La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Ospedale derivante dalla gestione del Servizio saranno coperte da Polizza Assicurativa, che il Concessionario dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. In particolare, la suddetta Polizza deve prevedere:

- un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 = per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 = per sinistro e di Euro 1.000.000,00 persona;
- una durata non inferiore a quella del Contratto;
- la seguente clausola di vincolo: "La polizza si intende vincolata a favore dell'Ospedale".



Le Parti danno atto che la Polizza Assicurativa è stata stipulata dal Concessionario prima della sottoscrizione del Contratto ed è stata esibita all'Ospedale contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed allegata in copia allo stesso.

L'operatività o meno della Polizza Assicurativa non esonera il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Art. 11 - RESPONSABILITA' CIVILE

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'Ospedale e/o terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti incaricati.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l'Ospedale per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stesso Ospedale dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Il Concessionario esonera da ogni responsabilità né avrà diritto ad indennizzo, compenso o scomputo per danni diretti o indiretti che potessero derivare dal fatto od omissioni di terzi, obbligandosi ad agire esclusivamente contro gli autori del danno derivante anche da scassi, rotture, manomissioni, furti, etc..

Il concessionario esonera l'Ospedale da ogni responsabilità nel caso di interruzione dei servizi.

Art. 12 – CAUZIONE DEFINITVA

L'aggiudicatario, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire una cauzione definitiva per l'intera durata del contratto ai sensi dell'art. 103 d.lgs. n.50/2016.

Art. 13 – CORRISPETTIVO

Il Corrispettivo annuo per la concessione è fissato in Euro 7.860,00, oltre IVA, che dovrà essere corrisposto all'Ospedale in ratei mensili (di un dodicesimo dell'offerta su base annua) anticipati entro il giorno 5 di ogni mese.

Il Corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, in tutto o in parte, del corrispettivo decorsi 30 giorni dalla stabilita scadenza, per patto espresso convenuto tra le parti, dà luogo a risoluzione di diritto a norma dell'art. 1456 c.c. per inadempimento. Il concessionario non potrà far valere eccezioni o azioni se non dopo aver eseguito il pagamento della totalità delle somme maturate.

Art. 14 – SPESE DI MANUTENZIONE



Sono a carico esclusivo del concessionario le riparazioni di manutenzione ordinaria.

Sono altresì a carico esclusivo del concessionario le spese di ogni e qualsiasi riparazione e/o restauro che si rendano necessarie a causa della negligenza del concessionario stesso, dei suoi dipendenti, clienti, fornitori, nell'uso dell'immobile locato.

Il concessionario avrà obbligo di segnalare tempestivamente all'Ospedale, mediante comunicazione scritta, l'esigenza di opere di straordinaria manutenzione.

Il concessionario dovrà consentire l'esecuzione di lavori e riparazioni interne ed esterne di straordinaria manutenzione, senza indennizzo alcuno per il limitato godimento dell'immobile.

L'inadempimento preclude al concessionario l'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità e/o risarcimento.

Art. 15 – DIVIETI

E' espressamente vietata qualsiasi altra destinazione o variazione – anche parziale – dell'uso dei Locali e delle modalità di svolgimento delle attività previste.

E' vietata la cessione o il trasferimento a qualsiasi titolo del Contratto. E' vietato il subappalto.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ospedale potrà risolvere il Contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di Legge;
- inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione parziale o totale dell'attività di edicola verificatasi senza giustificati motivi;
- ritardo nei pagamenti del corrispettivo di gestione superiore a 30 giorni;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- inosservanza delle clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la risoluzione del Contratto, sorge per l'Ospedale il diritto di affidare a terzi la concessione oggetto del presente contratto.

L'affidamento a terzi verrà comunicato al concessionario inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via email, PEC e/o raccomandata AR, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi.

Entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione che precede, il concessionario avrà l'obbligo di liberare i Locali da persone e cose di sua proprietà, dandone comunicazione scritta, anche a mezzo fax all'Ospedale ed indicando la data e l'ora del rilascio. All'atto del rilascio dei Locali sarà sottoscritto il Verbale di riconsegna.

Al concessionario inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Ospedale rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, nonché eventuali, ulteriori addebiti,



anche per danni a persone e cose. Esse possono essere prelevate dal deposito cauzionale. Nel caso di minore spesa nulla compete al concessionario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 17 – RECESSO

L'Ospedale può recedere dal Contratto nei seguenti casi non imputabili al concessionario: per motivi di pubblico interesse;

in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell' art. 1464 c.c..

Il concessionario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, qualora l'Ospedale intenda provvedere diversamente in merito all'uso del locale.

In caso di recesso il concessionario ha il dovere di pagare all'Ospedale solo una quota del Corrispettivo corrispondente al periodo di concessione effettuato.

Entro e non oltre sette giorni dallo scadere del termine fissato nella comunicazione che precede, il concessionario avrà l'obbligo di liberare i Locali da persone e cose di sua proprietà, dandone comunicazione scritta, anche a mezzo fax all'Ospedale ed indicando la data e l'ora del rilascio. All'atto del rilascio dei Locali sarà sottoscritto il Verbale di riconsegna.

ART. 18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Previo congruo preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al concessionario, salvo il caso di indifferibile urgenza, l'Ospedale si riserva di sospendere il Servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici nei locali. In tali evenienze, il Corrispettivo dovuto dal concessionario sarà ridotto in proporzione al periodo di interruzione.

In caso di forza maggiore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del Servizio e sulla corretta esecuzione del contratto, l'Ospedale, nella persona del Direttore Esecuzione del Contratto (DEC), dovrà essere avvisato con la massima sollecitudine e, comunque entro e non oltre 24 ore dal manifestarsi dell'impedimento e/o dalla sospensione del Servizio.

La comunicazione del Gestore dovrà essere effettuata alla Direzione Generale, la quale potrà adottare le misure ritenute opportune.

Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Si intende per forza maggiore ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere agli obblighi contrattuali, senza possibilità di ovviare a tale adempimento nonostante tutta la diligenza dispiegata.



Manchevolezze o ritardi nell'avere a disposizione attrezzature o materiali, vertenze di lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie, non costituiscono cause di forza maggiore.

Nel caso di interruzione del Servizio per motivi diversi dai suddetti, l'Ospedale si riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle penali previste all'art. 19 del presente capitolato d'onere.

L'interruzione totale o parziale del Servizio da parte del Gestore senza giustificati motivi determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 19 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Ospedale a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze per un non corretto uso del locale concesso in locazione, l'Ospedale, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del concessionario applicherà le penali pari al valore di un corrispettivo mensile di concessione, che saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del gestore di procedere, nel corso del Contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

L'Ospedale si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del Servizio in danno del gestore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Art. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 Legge 136/2010.

Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto siano state eseguite senza avvalersi di banche o del gestore poste italiane.

Art. 21 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il concessionario prende atto che la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i. In particolare, il concessionario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Ospedale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto:



- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del concessionario stesso, anche successivamente alla stipula del Contratto;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

L'Ospedale si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 nell'arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Ospedale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il concessionario si impegna, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Ospedale al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del Contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Ospedale, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa affidato con il Contratto.

Art. 23 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- il concessionario: Via
- l'Ospedale: Via

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al Contratto deve essere fatta per iscritto mediante raccomandata A.R. indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

Art. 24 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del Contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte dell'Ospedale nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ospedale medesimo.

Art. 25 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE



Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del Contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma. E' escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 26 – SPESE

Le spese del presente Contratto sono poste interamente a carico del concessionario.

IL concessionario

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIEIRI

IL DIRETTORE U.O.C.
TECNICA E INFERENZIA CLINICA
Luc. P...